# Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM)

30 gennaio 2020

Nella XVIII legislatura, le principali novità relative alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) hanno riguardato l'incremento delle risorse per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche e l'incremento delle risorse destinate al processo di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali.

Inoltre, attuando pregresse previsioni normative, è stato emanato il regolamento che disciplina il reclutamento nelle Istituzioni AFAM, su parte del quale è poi intervenuta, con modifiche, la L. di bilancio 2020.

Infine, sempre in attuazione di pregresse previsioni normative, è stato presentato all'esame del Parlamento lo schema di regolamento che disciplina la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, ed è stata definita la tabella di corrispondenza per l'equipollenza dei diplomi finali rilasciati al termine dei percorsi formativi compiuti secondo le norme del previgente ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

# Le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

La <u>L. 508/1999</u> (art. 2) ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Inoltre, ha previsto (art. 2) l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni.

Sono, pertanto, intervenuti il <u>DPR 132/2003</u>, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni AFAM, il <u>DPR 212/2005</u>, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle medesime Istituzioni , e il <u>DPR 143/2019</u>, recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico.

Fra i regolamenti non ancora intervenuti vi è quello relativo alle procedure, ai tempi e alle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore.

Al riguardo, il <u>DPR 212/2005</u> (art. 11) ha disposto che, fino all'entrata in vigore di tale regolamento, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a **istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge**.

Con nota 8093 del 20 giugno 2016, il MIUR - considerato che l'art. 11 del DPR 212/2005 fa riferimento a soggetti preesistenti la L. n. 508/1999 "e che quindi avevano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 212/2005" – ha ritenuto, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, e tenuto conto di alcune pronunce giurisdizionali, che anche soggetti non preesistenti la L. 508/1999, ma che siano in grado di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nel settore, possono presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005.

Pertanto, accanto alle istituzioni statali esistono istituzioni private autorizzate.

Come <u>ricapitolato sul sito del MIUR</u>, il sistema AFAM è composto **da 82 istituzioni statali e 63 non statali** e, precisamente, da:

- 20 Accademie di belle arti statali:
- un'Accademia nazionale d'arte drammatica;
- · un'Accademia nazionale di danza:
- 55 Conservatori di musica statali;
- 18 ex Istituti musicali pareggiati;
- 5 Istituti superiori per le Industrie Artistiche;
- 18 Accademie di belle arti legalmente riconosciute, tra cui le cinque storiche di Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna;
- 27 altri Istituti autorizzati a rilasciare titoli con valore legale.

Qui l'elenco delle Istituzioni AFAM riconosciute.

In particolare, da ultimo, la L. di stabilità 2016 (<u>L. 208/2015</u>: art. 1, co. 262) ha previsto l'istituzione dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, mediante trasformazione della sede decentrata dell'ISIA di Roma.

Lo statuto è stato approvato con <u>Decreto Direttoriale n. 3498 del 21 dicembre 2016</u>. Qui il sito dedicato.

#### I titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM

Le Istituzioni AFAM istituiscono e attivano corsi di formazione – ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado –, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione, e rilasciano diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

Varie novità in materia erano state previste dalla L. di stabilità 2013.

In particolare, la <u>L. 228/2012</u> (art. 1, co. 102-107) ha disposto un <u>sistema di equipollenze</u> fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, **al fine esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi**.

Ha disposto, altresì, che i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM costituiscono titolo di accesso ai corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione attivati dalle università in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale.

Al contempo, ha previsto che con decreti ministeriali dovevano essere definite le **tabelle di corrispondenza**:

• per l'equipollenza dei "titoli sperimentali" conseguiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a completamento di percorsi AFAM validati dal MIUR, ai diplomi accademici di primo e di secondo livello.

In attuazione di tale previsione, con i DM 241, 242 e 243 del 2013 sono state definite le corrispondenze dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali triennali ai diplomi accademici di primo livello.

In particolare, il <u>DM 241/2013</u> ha stabilito l'equipollenza ai diplomi accademici di primo livello DIPL02-DESIGN dei titoli rilasciati a conclusione dei corsi sperimentali attivati presso gli **Istituti superiori per le industrie artistiche.** 

Il <u>DM 242/2013</u> ha definito, secondo le corrispondenze stabilite dalle tabelle allegate, l'equipollenza dei titoli conseguiti a conclusione dei corsi sperimentali attivati presso le **Accademie di belle arti** ( <u>tabella A</u>) e presso le **Accademie di belle arti** ( <u>tabella A</u>) e presso le **Accademie di belle arti** ( <u>tabella B</u>). Le <u>tabelle A e B</u> del decreto sono state successivamente <u>integrate</u> prima con <u>DM 238/2014</u> e, successivamente, con <u>DM 373/2016</u>.

Il <u>DM 243/2013</u> ha stabilito l'equipollenza dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali attivati presso **alcuni Istituti superiori di studi musicali,** individuati in <u>tabella A</u>, e ha demandato ad un **successivo provvedimento** la definizione delle corrispondenze dei titoli rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali di cui alla <u>tabella B</u>. La **tabella A** del decreto è stata successivamente **integrata** con <u>DM 674/2013</u>;

• per l'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni AFAM al termine dei percorsi formativi

compiuti secondo le norme del **previgente ordinamento**, **conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge e congiuntamente** al possesso di un **diploma di scuola secondaria superiore**, **ai diplomi accademici di secondo livello**, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro.

Il termine di conseguimento del diploma è stato, poi, differito, da ultimo, **al 31 dicembre 2021** (art. 4, co. 5-ter, del D.L. 244/2016 -L. 19/2017).

Ciò, si è reso necessario per risolvere la situazione determinata dalla circostanza che – come evidenziato dal rappresentante del Governo il 22 gennaio 2015, nella <u>risposta</u> all' <u>interrogazione 5-03705</u>, svolta nella VII Commissione della Camera – corsi del vecchio ordinamento hanno continuato a funzionare, sia pure ad esaurimento, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge di stabilità 2013.

La tabella di corrispondenza è stata adottata con DM 10 aprile 2019.

# Le risorse per le Istituzioni AFAM

Le risorse destinate alle Istituzioni AFAM sono allocate nel Programma "Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" dello stato di previsione del MIUR.

In particolare, quelle destinate al funzionamento amministrativo e didattico sono allocate sul **cap. 1673/pg** 5.

Al riguardo, negli ultimi anni vi sono stati interventi volti a incrementarle.

Da ultimo, la L. di bilancio 2019 (<u>L. 145/2019</u>: art. 1, co. 742) le ha incrementate di € 0,5 mln annui dal 2019 per consentire alle Istituzioni AFAM di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (**DSA**).

Ulteriori incrementi sono stati previsti dalla L. di bilancio 2019 (<u>L. 160/2019</u>): in particolare, l'incremento di €1,5 mln annui dal 2020 (art. 1, co. 282) è finalizzato a consentire alle stesse Istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità, o con DSA, mentre l'incremento di €10 milioni annui dal 2020 (art. 1, co. 283) è finalizzato a consentire il rimborso del mancato introito derivante dall'applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca.

La L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 267) aveva previsto che entro il 31 marzo 2017 le istituzioni AFAM dovevano adeguare i propri **regolamenti in materia di contribuzione studentesca** alle novità introdotte dalla stessa L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 252-266), che, in particolare, ha introdotto la c.d. **no-tax area** disponendo che sono esonerati dal pagamento del contributo annuale onnicomprensivo − oltre a coloro che beneficiano dell'esonero totale ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012 − gli studenti, fino al primo anno fuori corso, che appartengono ad un nucleo familiare con **ISEE fino a € 13.000** e, nel caso di iscrizione agli anni successivi al primo, hanno conseguito il numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) indicati.

I criteri di ripartizione delle risorse destinate al funzionamento degli Istituti statali AFAM sono stati definiti, per l'anno 2015, con <u>D.I. 17 novembre 2015 n. 904</u>, per l'anno 2016 con <u>DM 20 giugno 2016, n. 488</u>; per l'anno 2017, prima con <u>DM 23 marzo 2017 n. 180</u> e, a seguito dell'art. 13, co. 1- *bis*, del D.L. 50/2017, con <u>DM 5 dicembre 2017, n. 953</u>; per l'anno 2018, con <u>DM 588 dell'8 agosto 2018</u>; per l'anno 2019, con <u>DM 28 novembre 2019, n. 1104</u>.

## Reclutamento e incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM

Con <u>DPR 7 agosto 2019, n. 143</u> è stato emanato il **regolamento per la programmazione e il reclutamento del personale AFAM**, previsto dalla L. 508/1999 (art. 2, co. 7, lett. e)), le cui disposizioni si applicano dall'a.a. 2020/2021.

In particolare, il regolamento dispone che ogni Istituzione adotti la **programmazione triennale del reclutamento di personale docente e tecnico amministrativo**, a tempo indeterminato e determinato, con la possibilità di **aggiornamenti annuali**.

La programmazione triennale deve conformarsi ai seguenti criteri:

per ogni a.a., al reclutamento a tempo indeterminato è destinata una spesa complessiva pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'a.a. precedente, cui si aggiunge, per l'anno accademico 2020/2021, un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta nell'a.a. 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti. La spesa complessiva è calcolata parametrando al costo medio di un docente di prima fascia il costo medio delle altre qualifiche.

Si tratta, sostanzialmente, delle stesse previsioni recate, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, dalla L. di bilancio 2018 (<u>L. 205/2017</u>: art. 1, co. 654), rispetto alle quali, tuttavia, ora si introduce, in particolare, il meccanismo dei c.d. "**punti organico**" già in uso per le università.

Nell'ambito del budget per le assunzioni a tempo indeterminato, per ogni a.a.:

- una quota pari al 35% è destinata alla chiamata dei docenti presenti nelle seguenti graduatorie ad esaurimento per soli titoli, secondo l'ordine:
- graduatorie nazionali di cui all' art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (GNE).

L' art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), della L. 124/1999) ha disposto che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il 50% dei posti, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (d'ora in avanti, GET) e, per il restante 50%, alle graduatorie nazionali permanenti. Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento (d'ora in avanti, GNE), a seguito di quanto disposto dall' art. 2, co. 6, della L. 508/1999.

- graduatorie nazionali di cui all'art. 2- bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004).

In tali graduatorie sono stati inseriti, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, i docenti precari che avessero un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM. La possibilità di attingere a tali graduatorie anche per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato, prevista per l'a.a. 2013/2014 dal <u>D.L. 104/2013</u> (<u>L. 128/2013</u>: art. 19, co. 1) è poi stata estesa agli a.a. successivi. Da ultimo, è stata estesa agli a.a. 2019/20 e 2020/2021 dal **D.L. 162/2019** (art. 6, co. 2), attualmente all'esame delle Camere (A.C. 2325).

- graduatorie nazionali di cui all' art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

In tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e che avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le medesime Istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La possibilità di attingere a tali graduatorie anche per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato è stata prevista dalla L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 653).

- graduatorie nazionali di cui all' art. 1, co. 655, della L. 205/2017.

In tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all'a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni.

- una quota pari ad **almeno il 10**% è destinata alla chiamata dei docenti che risultano presenti nelle graduatorie nazionali dei **concorsi per esami e titoli** banditi ai sensi dell'<u>art. 12, co. 1, del D.L. 357/1989</u> (<u>L. 417/1989</u>) (GET);
- una quota pari ad **almeno il 10% e non superiore al 20%** come previsto dall'<u>art. 1, co. 654, della L. 205/2017</u> –; è destinata al reclutamento di **docenti di prima fascia**, all'esito di procedure:
- per titoli, **riservate a docenti di seconda fascia** assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per esami e titoli;
- per esami e titoli, riservate a docenti di seconda fascia assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per soli titoli;
  - per l'anno accademico 2020/2021, una quota pari ad almeno il 10% è destinata al reclutamento di personale tecnico-amministrativo che sia in possesso di una serie di requisiti.

Inoltre, i posti in organico vacanti del personale docente possono essere convertiti in posti in organico del personale tecnico-amministrativo, e viceversa, nel rispetto di un rapporto fra personale tecnico-amministrativo e personale docente non superiore a 0,5, e le cattedre di un settore artistico-disciplinare possono essere convertite in cattedre di altri settori artistico-disciplinari, nel limite annuo del 30%.

Le assunzioni di docenti presenti nelle graduatorie nazionali pregresse non possono superare il limite

**del 50%** delle assunzioni di docenti effettuate all'esito delle nuove procedure di reclutamento bandite dalle Istituzioni.

Alle nuove procedure di reclutamento di **docenti,** per **titoli ed esami**, distinte per settore artistico-disciplinare, possono partecipare soggetti in possesso, almeno, di laurea o di diploma accademico di I livello. Le commissioni – di cui il regolamento disciplina la composizione - dispongono, per ciascun candidato, di un massimo di 100 punti, di cui tra 50 e 60 punti devono essere riservati ai titoli, fra quelli indicati dallo stesso regolamento. I candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli, sono ammessi ad una prova didattica a carattere teorico o pratico in base al tipo di insegnamento, alla cui valutazione sono riservati tra 40 e 50 punti.

La graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso.

Il regolamento prevede, inoltre, che per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche alle quali non si possa far fronte con personale di ruolo, si provvede, nel limite delle vigenti dotazioni organiche, all'attribuzione di **contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili solo per altri due anni accademici.** A tal fine, si attinge, nell'ordine, alle graduatorie: GNE; GET; di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004; di cui all'art. 19, co. 2, del D.L.104/2013; di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017.

Ove le graduatorie indicate siano esaurite, gli incarichi sono conferiti a seguito di procedure di selezione disciplinate, con proprio regolamento, dalle singole Istituzioni, nel rispetto di alcuni principi generali, fra i quali l'articolazione della selezione per titoli e prova didattica, ovvero, per le peculiarità dell'insegnamento, esclusivamente per titoli. Il punteggio massimo è pari a 100, di cui, nel caso di selezione per titoli e prova didattica, almeno 40 punti devono essere riservati ai titoli e altrettanti alla prova didattica.

Per il **personale tecnico-amministrativo**, i requisiti generali per la partecipazione alle procedure selettive e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego (<u>d.lgs. 165/2001</u> e <u>DPR 487/1994</u>). La tipologia di procedura selettiva appare rimessa, in base al testo, alle singole Istituzioni AFAM. Infatti, si dispone che i bandi di concorso, oltre a indicare i profili professionali e i titoli di studio richiesti, nonché le principali funzioni da svolgere, indicano anche i punteggi previsti, riservando, "in caso di selezioni per titoli ed esami", almeno i due terzi del punteggio alla valutazione delle prove.

Nel caso in cui, per peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, non sia possibile provvedere con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, le istituzioni possono stipulare contratti d'opera.

Successivamente, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 284 e 285) ha superato quanto previsto dal regolamento emanato con DPR 143/2019 in materia di incarichi di insegnamento, stabilendo che, qualora alle esigenze didattiche non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di contratti di collaborazione continuativa da attribuire previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

L'art. 6 del DPR 143/2019 aveva stabilito che, per le medesime esigenze, potevano essere conferiti **incarichi di insegnamento**, per un impegno annuale non superiore al 70% dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, mediante stipula di **contratti d'opera** (art. 2222 c.c.). In particolare, si trattava, alternativamente, di:

- conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore a 3 anni con esperti di riconosciuta qualificazione artistica e professionale;
- espletamento di procedure disciplinate con regolamento dell'Istituzione, che assicurano la valutazione comparativa di candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.

Per la disciplina applicabile fino all'a.s. 2019/2020, v. qui.

Il processo di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali II D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 5-bis) ha incrementato di € 4 mln le risorse da destinare nel 2019 alla statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali, per un totale, dunque, di € 32,5 mln. In particolare, tali risorse aggiuntive sono utilizzate a copertura delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, nel caso in cui per gli enti locali – che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero farsi carico delle stesse situazioni debitorie - sia stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018.

Ha, inoltre, disciplinato le ipotesi di eventuali situazioni debitorie di Istituzioni finanziate da enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in tale arco temporale che eccedano il limite massimo di spesa di € 4 mln, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate prima o dopo tale arco temporale. In particolare, ha previsto che le stesse sono inserite nella massa passiva del comune in dissesto, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa (d.lgs. 267/2000, art. 254, co. 1).

Al riguardo, si ricorda che il <u>D.L. 50/2017</u> ( <u>L. 96/2017</u>: art. 22- *bis*) ha disposto, a decorrere dal 2017, l'avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali.

Tra i principi da tener presenti, ha indicato i seguenti, già previsti dalla L. 508/1999:

- possibilità di accorpamenti e fusioni e definizione delle modalità di convenzionamento con scuole, università, altri soggetti pubblici e privati;
- valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, e definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
- rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative:
- programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali, prevedendo strumenti di raccordo con università e istituti tecnici superiori (ITS);
- **verifica periodica** del mantenimento degli standard e dei requisiti prescritti, con previsione che, in caso di non mantenimento degli stessi da parte di istituzioni statali, le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse.

Gli enti locali devono continuare ad assicurare l' uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione per le istituzioni per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, già vi erano tenuti, previa convenzione da stipulare fra ciascun ente locale e il MIUR.

Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con DPCM sono definiti criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio presso le istituzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Ai fini di tale inquadramento, il DPCM, sulla base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, prevede, ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, tiene conto dell'anzianità maturata con contratti a tempo determinato – se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni – e dei titoli accademici e professionali valutabili.

Per l'attuazione dei processi di graduale statizzazione e razionalizzazione – nonché, nelle more del completamento di ognuno di essi, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti – è stata prevista l'istituzione di un apposito **fondo**, con uno stanziamento di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020.

Nelle more del processo di statizzazione, parte delle risorse previste per il 2018 – pari ad € 9 mln – sono state ripartite con DM 20 dicembre 2017, n. 1005.

Successivamente, la legge di bilancio 2018 ( <u>L. 205/2017</u>: art. 1, co. 652 e 656) ha previsto un incremento del fondo di € 5 mln per il 2018, di € 10 mln per il 2019, e di € 35 mln dal 2020, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali.

Nelle more del processo di statizzazione, cinque dodicesimi delle risorse previste per il 2018 – pari ad € 9 mln, di cui 7 per gli Istituti superiori di studi musicali e 2 per le Accademie di belle arti – sono stati ripartiti con DM 16 maggio 2018, n. 395. Qui la tabella di ripartizione.

Ulteriore parte delle risorse previste per il 2018, pari, anche in questo caso, ad € 9 mln, di cui 7 per gli Istituti superiori di studi musicali e 2 per le Accademie di belle arti – sono state ripartite con DM 647 del 15 ottobre 2018. Qui la tabella di ripartizione.

Infine, gli ulteriori € 4 mln sono stati ripartiti con <u>DM 28 dicembre 2018, n. 870</u>, destinando € 3,5 mln agli Istituti superiori di studi musicali ed € 0,5 mln alle Accademie di belle arti.

Sono stati fatti salvi gli accordi di programma stipulati fra il MIUR, le regioni, gli enti locali, le Istituzioni AFAM e le Accademie di belle arti non statali, riguardanti processi di statizzazione già avviati.

Infatti, il 1° aprile 2017 era stato avviato un percorso sperimentale per la statizzazione di tre Accademie

storiche: Perugia, Genova e Verona. In particolare, nella data indicata, come evidenziava il comunicato stampa del MIUR, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva firmato a Perugia il primo dei tre Accordi, che coinvolgeva l'Accademia "P. Vannucci" di Perugia e impegnava MIUR, regione ed enti locali a lavorare congiuntamente per la progressiva statizzazione di questa istituzione.

Come evidenziava altro <u>comunicato stampa</u> del MIUR, il secondo Accordo, riguardante l'Accademia Ligustica di Genova, era stato firmato il 24 aprile 2017.

Infine, l'Accordo riguardante l'Accademia Cignaroli di Verona era stato firmato il 20 maggio 2017.

La disciplina dei processi di statizzazione è stata definita con D.I. n. 121 del 22 febbraio 2019.

In particolare, il D.I. prevede che il processo di statizzazione è **avviato su domanda** – corredata da una serie di documenti - **delle singole Istituzioni** da presentare al MIUR entro 90 giorni dall'apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze secondo modalità definite dalla competente Direzione generale. Le domande sono valutate da una Commissione formata da 5 componenti. Sulla base dell'esito positivo della valutazione, la Commissione propone entro il termine di 90 giorni:

- a) gli **schemi di convenzione da sottoscrivere** da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal MIUR, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;
- b) la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare.

La statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca **non oltre il 31 luglio 2020** e decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo. Entro il 31 ottobre 2023, su richiesta del MIUR, l'ANVUR effettua una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale delle Istituzioni statizzate in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti, ovvero procedere, con decreto del Ministro, alla trasformazione delle stesse in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione.

Con <u>nota MIUR 10637 del 27 giugno 2019</u>, il MIUR ha, poi, indicato le modalità operative per la presentazione delle **domande di statizzazione**, disponendo che le stesse dovevano essere trasmesse, unicamente in modalità telematica, **dal 1° luglio al 30 settembre 2019**.

Ha, altresì, invitato le Istituzioni, ai fini della formulazione della domanda di statizzazione, a tenere conto di quanto previsto dal <u>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2019</u>, adottato ai sensi dell'art. 22- *bis*, co. 3, del D.L. 50/2017, relativo ai **criteri di riparto** delle **risorse destinate alla statizzazione**. In particolare, ha fatto presente che, al fine di attribuire una prima parte del finanziamento 2019, le Istituzioni interessate dovevano **inserire** nella procedura **almeno la domanda**, sottoscritta dal legale rappresentante, **entro il 15 luglio 2019**, con l'impegno a integrare e **completare** la documentazione richiesta entro il 30 settembre 2019.

Le previsioni di tale nota sono state poi riprese dal D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 5-bis).

### Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)

Il 18 giugno 2019 è stato presentato all'esame delle Camere lo schema di regolamento recante composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (A.G. 89), che abroga il precedente regolamento adottato con DM 236/2005.

Il 17 luglio 2019 la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato ha espresso <u>parere favorevole con osservazioni</u>. <u>Parere favorevole con osservazioni</u> è stato espresso anche dalla VII Commissione della Camera il 23 luglio 2019. Il regolamento non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Approfondisci leggendo il dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato.

In precedenza, la <u>L. 107/2015</u> (art. 1, co. 27) ha previsto l'efficacia degli atti adottati dal MIUR in assenza del parere del CNAM, nelle more della ridefinizione delle procedure per la sua rielezione.

Peraltro, nelle more della ricostituzione del CNAM, il MIUR ha ritenuto opportuno individuare presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui all'art. 11 del DPR 212/2005.

E', pertanto, intervenuto il <u>Decreto dipartimentale 19 ottobre 2015, n. 2326,</u> con il quale è stata costituita una apposita commissione, successivamente integrata con <u>Decreto dipartimentale 2 novembre 2015, n.</u>